



COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI

Provincia dell'Aquila

Via Provinciale n. 1 67020 Tione degli Abruzzi
(Tel. 0862 88107 - Fax 0862 880007)

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 4 del 23-03-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ COGESA S.P.A. DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ART.34 C. 20 E 21 D.L 179/2012 E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO.

L'anno *duemiladiciassette* il giorno *ventitre* del mese di *marzo* alle ore *16:00*, presso il Palazzo Municipale, in Via Provinciale, in Tione degli Abruzzi capoluogo.

Alla convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Sindaco CAMILLI Tullio	P
Ferri Riccardo	P
Erato Antonio	P
Cercarelli Antonio Junior	P
Colantoni Rosita	P
Tronca Martina	P
Accianelli Marco Antonio	P
Iannarelli Nicola	P
Avellani Nello	P
Laurenzi Antonella	P
Mariani Mario	P

ASSEGNATI N. 11 - IN CARICA N. 11 - PRESENTI N. 11 - ASSENTI N. 0

Presiede il Sindaco Tullio CAMILLI.

Partecipa Segretario Comunale Dott.ssa Maria Elena Buemi

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta

Il sindaco illustra brevemente il quarto punto all'ordine del giorno "Affidamento in house alla società Cogesa S.p.A. del ciclo integrato dei rifiuti urbani: approvazione della relazione art.34 c. 20 e 21 d.l 179/2012 e dello schema di contratto di servizio" evidenziando che, da quando la società Cogesa S.p.A è subentrata nella gestione, il servizio risulta meno costoso e meglio organizzato rispetto alla gestione precedente e che è intenzione dell'amministrazione avviare anche la raccolta differenziata.

Il Sindaco legge quindi i punti principali della relazione e, non registrandosi interventi indice la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 20.7.2012 n. 199;
- la suprema Corte ha inoltre statuito, con sentenza n. 24 del 26.1.2011, che al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma - escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D. Lgs. n. 267/2000) - deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica.
- in tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente:
 - con gara per l'individuazione del concessionario;
 - con gara c.d. "a doppio oggetto" nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista;
 - mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house".
- pertanto, a mente della normativa comunitaria vigente, gli enti locali, anche in forma associata, possono affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti *in house*, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
- il legislatore nazionale è intervenuto in materia con l'emanazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che, nello specifico, l'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012 ha disposto che, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

- la Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici, abroga la Direttiva 2004/18/CE, e all'art. 12 disciplina gli “Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico”.

- L'art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilisce che gli affidamenti *in house* non rientrano nell'ambito di applicazione del codice degli appalti.

- la nuova legge delega 7/8/2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche prevede la regolazione di servizi pubblici locali di interesse economico ed in particolare gli organismi *in house* in cui si configura immedesimazione organica tra ente locale e organismo *in house* da realizzarsi attraverso controllo analogo;

CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 07/10/2014 ha approvato l'adesione al COGESA SPA mediante acquisto di n. 1 azione dal Comune di Secinaro;

- il Comune di Tione degli Abruzzi è socio detentore di n. 1 azione in Cogesa S.p.A., società partecipata in maniera totalitaria da Enti locali ed ha per oggetto la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (così come individuati dall'articolo 184 e dagli allegati A e D alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2017 è stato approvato il “Regolamento per l'esercizio nel controllo analogo sulle società partecipate”;

ATTESO CHE:

- i principi posti alla base dello svolgimento dei servizi hanno come obiettivo il perseguimento di finalità pubbliche e come dal preventivo ed altri atti sopracitati, la funzionalità, qualità, l'efficienza, efficacia e l'economicità, ovvero per conseguire la massima soddisfazione dell'utenza, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia della salute;

- che ogni integrazione del contratto relativa a variazioni di costi, di servizi o durata sarà effettuata dalla Giunta Comunale e/o dal Responsabile del Servizio di che trattasi, in quanto la fase della raccolta evolverà gradualmente da “cassonetto” a “porta a porta” poiché l'Ente ha intenzione di deliberare il passaggio a tale modalità conseguendo a tal fine la concessione del cofinanziamento regionale per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla attivazione sull'intero territorio cittadino della suddetta modalità di raccolta. Pertanto, considerato che il servizio in oggetto, in quanto servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presuppone l'organizzazione e la gestione complessive ed unitarie di tutte le relative fasi (raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti), si dà atto sin d'ora che, per ragioni di complessiva convenienza economica connaturate al suddetto servizio, il graduale passaggio alla predetta modalità di raccolta sarà gestito in continuità dall'affidataria *in house* la quale applicherà la relativa tariffa tenuto conto della natura unitaria del servizio affidatole dall'Ente e delle tariffe complessivamente applicate per le altre fasi del servizio integrato”.

- al fine dell'effettivo affidamento, questo Comune è chiamato ad approvare e pubblicare sul sito internet istituzionale la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 ed inviarla all'Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.

VISTI:

- La Relazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, All. A., redatta ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 D.L. n. 179/2012 ss.mm.ii., composta da:

- All. A1: Relazione redatta dalla soc. Cogesa S.p.A.
- All. A2: Relazione redatta dal Comune di Tione degli Abruzzi

nella quale si da' opportunamente conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma prescelta di affidamento dei servizi *"in house"* a Cogesa S.p.A. di Sulmona, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, considerato che sono previste compensazioni economiche e si riporta inoltre l'analisi di efficienza ed economicità della scelta;

- lo schema di contratto di affidamento del servizio allegato alla presente (All. B) redatto in conformità con le prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sulla corretta gestione dei rifiuti solidi urbani e affidamento del ciclo integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE la L. R. Abruzzo n. 36/2013 prevede che gli affidamenti da effettuarsi dovranno tener conto, nella durata, delle funzioni dell'AGIR, ed in particolare l'art.17, comma 1, della predetta legge stabilisce che *"I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4 " e comma 13 e 14 " -13. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. -14. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto"*.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. E) del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI

- il contesto normativo come emerge dall'allegato A (relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179), dal vigente Statuto comunale ed il D. Lgs. 267/2000;
- gli allegati pareri favorevoli di competenza espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano

PRESENTI 11
VOTANTI 11
FAVOREVOLI 11

ALL'UNANIMITÀ,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012. art. 34 commi 20 e 21) – *“Affidamento in house del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Tione degli Abruzzi”* (All. A), risultando accertato il rapporto di delegazione interorganica e il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della partecipata.
3. Di affidare alla società Cogesa S.p.A. il ciclo integrato dei rifiuti secondo le modalità dell'*in house* per le motivazioni espresse nella sopracitata relazione e nelle modalità e condizioni di cui all'allegato schema di contratto (all.B) ed agli allegati elaborati tecnici-amministrativi sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) costituita ai sensi degli artt. 4 e 17 commi 1, 13, 14 della L.R. 21/10/2013 n. 36.
4. Di rinviare alla Giunta Comunale l'approvazione del preventivo di servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti, comprensivo del costo annuo per i servizi di raccolta stradale e domiciliare, trasporto e dell'eventuale quota parte per la gestione della stazione ecologica.
5. Di confermare il conferimento per il trattamento e lo smaltimento e/o avvio a recupero dei rifiuti raccolti agli impianti del Cogesa S.p.A. con costi determinati sulla base dei quantitativi conferiti ed ai prezzi determinati annualmente dalla società, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali.
6. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli atti necessari ad impegnare la spesa sul bilancio comunale;
7. Di pubblicare il presente atto tramite il sito internet del Comune di Tione degli Abruzzi e di trasmettere la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012. art. 34 commi 20 e 21) – *“Affidamento in house del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati,” all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, tramite PEC all'indirizzo osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it;*
8. Di trasmettere il presente atto alla COGESA S.p.A.

Inoltre con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge,

D E L I B E R A

- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000 nel testo in vigore.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Sindaco Tullio CAMILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Elena Buemi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, sull'Albo on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 10-04-2017

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Elena Buemi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

art.134 D.L.g.s. 18.08.2000,n.267

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 23-03-2017,

Dalla residenza comunale, lì 10-04-2017

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Elena Buemi

E' copia conforme all' originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, lì _____

IL segretario comunale